



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

DIREZIONE SERVIZI AL CITTADINO ED ALLE IMPRESE

ORDINANZA

N. 107 DEL 20/12/2018

OGGETTO:

Calendario delle vendite di fine stagione - saldi - per l'anno 2019

IL DIRIGENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI E LEGALI

Richiamato:

- l'art. 15 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "vendite straordinarie";
- l'art. 14 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, come sostituito dall'art. 6 della Legge Regionale 27 luglio 2011, n. 13;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12.12.2018, n. 3-8048, che ha previsto per l'anno 2019 le seguenti scadenze:
 - inizio saldi invernali: primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
 - inizio saldi estivi: primo sabato del mese di luglio;

Dato atto che nel nostro Comune le vendite di fine stagione si sono sempre svolte in maniera continuativa;

Tutto ciò premesso;

Vista la seguente normativa:

D.Lgs. 114/1998 e s.m.i.;

L.R. n. 28/1999 e s.m.i.;

D.G.R. 21-2520/15 e s.m.i.

D.G.R. n. 12.12.2018, n. 3-8048

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

Fatti salvi i diritti di terzi e le condizioni economiche e normative dei lavoratori dipendenti e, in particolare, il rispetto dell'orario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro delle categorie interessate;

DISPONE

- 1) di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione per l'anno 2018 nell'arco di tempo:

Saldi invernali: dal 05 gennaio 2019 al 01 marzo 2019;

Saldi estivi : dal 6 luglio 2019 al 30 agosto 2019

salvo diverse indicazioni adottate in via eccezionale dalla Giunta Regionale che si intenderanno automaticamente recepite ed applicate senza necessità di adozione di ulteriore provvedimento;

- 2) le violazioni alle disposizioni in materia di vendita di fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3,6 e 7 del D.Lgs. 114/1998 ed art. 15 della L.R. 28/99.

RENDE NOTO CHE

Si rammenta che nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo, fatta eccezione per le vendite promozionali effettuate sottocosto.

A norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dirigente Servizi Amministrativi e Legali : Avv. Guglielmo LO PRESTI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sull'albo pretorio on line del Comune ed inviato al Comando di Polizia Locale per quanto di competenza.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IL RESPONSABILE
DIREZIONE SERVIZI AL
CITTADINO ED ALLE IMPRESE
Firmato digitalmente



CITTA' DI SANTENA

Città Metropolitana di Torino

F.to: LO PRESTI GUGLIELMO

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il Registro Pubblico dei certificati di firma.